



TRIBUNALE DI PESCARA

Ufficio del Presidente

P.P.1/2025

Pescara 07 gennaio 2025

OGGETTO: Malfunzionamento dell'applicativo APP - adozione ed il deposito di atti, documenti, richieste e memorie relativi al pre-dibattimento e al dibattimento. Autorizzazione temporanea al deposito cartaceo ex art. 175 bis c.p.p..

Il Presidente F.F.,

esaminato l'art. 1, comma 1 e 2, del Decreto del Ministero della Giustizia emesso in data 27 dicembre 2024 n. 206 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il giorno 31 dicembre 2024) che apportava modifiche all'art. 3 D.M. 29 dicembre 2023 n. 2017, prevedendo che "...salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dal 1 gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali: a) Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario; b) Procura europea; c) sezione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario; d) Tribunale ordinario; e) Procura Generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione...sino al 31 dicembre 2025 negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere a), b) e c), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli II, V e V-bis del codice di procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale, nonché alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale, può avere luogo anche con modalità non telematiche...";

esaminato l'art. 1, comma 3 e 4 del citato D.M. n. 206/2024, il quale statuisce che: "...sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere c) e d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche...fermo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, sino al 31 marzo 2025 può avere, altresì, luogo anche con modalità non telematiche l'iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale...";

rilevato che a norma dell'art. 175 bis, comma 4, c.p.p., è attribuito al Dirigente dell'Ufficio Giudiziario il potere di disporre che, *nel caso di malfunzionamento del sistema non certificato ai sensi del comma 1, accertato ed attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, e comunicato con modalità tali da assicurare la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati della data e, ove risulti, dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento*, la redazione e il deposito degli atti sia effettuata con modalità analogica;

considerato che tale accertamento debba basarsi su chiare attestazioni da parte degli organismi cui, in sede locale e distrettuale, è istituzionalmente assegnato il compito di installare e verificare il rilascio delle abilitazioni e le credenziali di accesso e di analizzare e risolvere le problematiche di carattere squisitamente tecnico, rivelandosi altrimenti arbitrario;

visti gli esiti delle riunioni in data 3.1.25 con il personale di cancelleria ed in data odierna tra i magistrati dell'ufficio, togati ed onorari, prima dell'inizio delle udienze fissate in data odierna, nelle quali: A) si è preso atto - *con particolare riferimento al predibattimento e al dibattimento e, in parte minore, anche per l'ufficio GIP/GUP* - che non risultava ancora completata la profilazione dei magistrati e del personale di cancelleria, né le dotazioni delle firme da remoto degli stessi nonché l'attivazione di tutte le ulteriori abilitazioni necessarie a consentire con sicurezza e tempestività le attività processuali programmate; B) si è deliberato di acquisire il parere formale del RID;

preso atto delle interlocuzioni avute dal Mag. Rif. dott. Gianluca Sarandrea con il RID dott.ssa Fabiana Rapino (in sostituzione del RID Mirko Monti, assente dal servizio), da cui si evincono nel dettaglio le principali, rilevanti criticità, soprattutto nel settore predibattimentale e dibattimentale, ma anche, residualmente, nel settore GIP/GUP, settore nel quale l'applicativo, se consente lo svolgimento dell'udienza, non consente di caricare, come atto da firmare, il decreto che dispone il giudizio, con conseguente difficoltà nella definizione della fase; in particolare appare non funzionante il sistema di redazione/caricamento del verbale di udienza in quanto l'utente cancelliere non è risultato correttamente associato al magistrato, rendendo impossibile la firma digitale dell'atto;

considerato che ciascuna criticità è stata tempestivamente segnalata, ma che non tutte le criticità appaiono ad oggi risolte;

considerato che le problematiche accertate di cui all'allegata relazione del Mag.Rif., basata su analitiche considerazioni vagliate con il supporto dei RID, attengono alle fasi predibattimentale, dibattimentale e, sia pure in minor parte, anche GIP/GUP;

richiamata integralmente la relazione del Mag.Rif. pervenuta in data odierna;

P.Q.M.

Visto l'art. 175 bis 3[^] e 4[^] comma c.p.p

ACCERTATO

nei settori predibattimentale, dibattimentale e GIP/GUP il mancato completamento delle fasi di profilazione come sopra analiticamente indicate nella nota del RID e del Magrif,

RITENUTO

che tali carenze siano idonee ad impedire ad oggi l'utilizzo adeguato dell'applicativo nelle fasi processuali sopra specificate, in un contesto nel quale è indispensabile celebrare le udienze fissate; e che l'attivazione dei tecnici locali e del personale addetto del cisia consente di ritenere le criticità superabili in un breve lasso temporale,

AUTORIZZA

gli utenti interni del Tribunale, da oggi e fino al 14 gennaio 2025, alla redazione e deposito *anche* con modalità analogiche di atti, documenti, richieste e memorie nei settori predibattimento-


dibattimento e GIP/GUP, *laddove*, previa verifica quotidiana dello stato di funzionamento del sistema, *non sia possibile il deposito telematico* e dandone atto, in caso negativo, nel verbale di udienza.

Si pubblichi sul sito del Tribunale.

Si comunichi con urgenza al Procuratore della Repubblica, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, al Presidente di Sezione Penale, ai giudici professionali ed onorari del settore penale, al R.I.D., al Mag. Rif. del settore penale, ai Direttori amministrativi dei settori Dibattimento e Gip/Gup, nonché al Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia, Direzione Generale per i Servizi Informativi Automatizzati.

Si allega relazione Magrif e Rid..

Il Presidente del Tribunale f.f.
Dott.ssa ~~Maria~~ Michela Di Fine



Al Presidente di Tribunale
Al RID — Referente Distrettuale per l'Innovazione
Settore Penale Giudicante

OGGETTO: Criticità utilizzo applicativo APP, attuazione Decreto Ministeriale n. 206 del 27 dicembre 2024.

Lo scrivente Gianluca Sarandrea, Mag.Rif. per il settore penale presso il Tribunale di Pescara, in merito all'utilizzo dell'applicativo APP per la celebrazione delle udienze penali, rappresenta quanto segue.

Come noto, l'art. 1 commi I e II del Decreto Ministeriale n. 206 del 27 dicembre 2024 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 30 dicembre 2024) ha previsto che il deposito di atti, documenti, richieste e memorie relativamente alle attività del Tribunale ordinario e degli uffici G.I.P./G.U.P. (con le esclusioni ivi indicate) avvenga esclusivamente con modalità telematiche, mediante l'utilizzo dell'applicativo APP, a decorrere dal giorno 1 gennaio 2025.

Il prescritto utilizzo dell'applicativo APP per il deposito di atti, documenti, richieste e memorie implica che anche tutte le attività di udienza siano realizzate esclusivamente con modalità telematiche, da parte sia del personale di cancelleria che del magistrato che celebra l'udienza.

In merito, tuttavia, appare opportuno segnalare alcune criticità riscontrate che rendono di fatto impossibile l'utilizzo dell'applicazione in esame.

Deve evidenziarsi che, allo stato, non risulta completata correttamente la profilazione di tutti i Magistrati e del Personale di Cancelleria e l'attivazione delle firme digitali.

In particolare, con riguardo ai Magistrati, in talune ipotesi, la profilazione è risultata del tutto mancante.

Con riguardo invece al Personale di Cancelleria, non risulta allo stato possibile depositare su App i verbali di udienza, in quanto l'utente non risulta correttamente associato al Magistrato, rendendo impossibile firmare digitalmente il verbale di udienza.

Deve inoltre segnalarsi che anche i colleghi in servizio presso l'Ufficio Gip/Gup hanno rappresentato come il sistema non consenta di caricare, come atto da firmare, il decreto che dispone il giudizio in relazione al fascicolo pendente in fase di udienza preliminare.


Tali criticità impediscono in via assoluta l'utilizzo dell'applicativo APP, almeno per le udienze fissate nell'immediato futuro.



Sarà cura dello scrivente fornire i futuri aggiornamenti circa l'auspicata pronta risoluzione delle problematiche rappresentate ed il costante adeguamento dei processi lavorativi.

Pescara, 7 gennaio 2025

Il Mag. Rif.
Dott. Gianluca Sarandrea

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style, that reads "Gianluca Sarandrea". The signature is positioned below the typed name and title.



**CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
UFFICIO DISTRETTUALE PER L'INNOVAZIONE**

REFERENTE DISTRETTUALE PER L'INFORMATICA-SETTORE REQUIRENTE

*Al MagRif Penale settore Giudicante
Tribunale di Pescara*


**Oggetto: criticità APP (D.M. n. 206 del 27.12.2024). Segnalazione Mag.Rif. Giudicante
Tribunale Pescara**

La scrivente Fabiana Rapino, Referente distrettuale per l'informatica Settore Requirente, a nome dell'UDI, prende atto delle notevoli e serie criticità rappresentate dal MagRif Giudicante Penale del Tribunale di Pescara che, come evidenziato, "impediscono in via assoluta l'utilizzo dell'applicativo APP, almeno per le udienze fissate nell'immediato futuro".

Le problematiche esposte sono tali da paralizzare, sostanzialmente, le ordinarie attività di udienza, ed integrano la nozione di "malfunzionamento informatico" ex art. 175 bis c. 3 e 4 c.p.p..

Nulla osta, alla luce di quanto rappresentato, all'adozione di provvedimenti di sospensione adottati dal dirigente dell'ufficio.

Pescara, 07.01.2025


RID Requirente
Fabiana Rapino